

SENATO DELLA REPUBBLICA
III LEGISLATURA

(N. 2405-A)

RELAZIONE DELLA 10^a COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO, EMIGRAZIONE, PREVIDENZA SOCIALE)

(RELATORE VALSECCHI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 21 dicembre 1962
(V. Stampato n. 4207)*

**presentato dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale
di concerto col Ministro del Tesoro
col Ministro di Grazia e Giustizia
e col Ministro dell'Industria e del Commercio**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 23 dicembre 1962*

Comunicata alla Presidenza il 23 gennaio 1963

**Disposizioni in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali
dell'edilizia e affini in materia di integrazione guadagni**

ONOREVOLI SENATORI. — È noto che, per accordo sindacale del 12 luglio 1961, intervenuto fra la rappresentanza imprenditoriale dell'industria edilizia e la rappresentanza dei lavoratori del settore, sono stati fissati dei punti di attuazione riguardanti speciali provvidenze a favore dei lavoratori dell'edilizia.

Uno dei punti importanti dell'accordo (importante perchè, discostandosi dai criteri generali degli interventi della Cassa integrazione guadagni, tiene conto delle condizioni tutte particolari nelle quali si svolge l'attività edilizia) mira a corrispondere ai lavoratori dell'edilizia un'integrazione speciale delle ore di lavoro perdute a causa di condizioni meteorologiche avverse, dalle zero alle ventiquattro ore, ferme restando le norme in vigore per l'integrazione delle ore perdute da ventiquattro a quaranta ore settimanali.

Il disegno di legge che è al nostro esame, e che ha già avuto il voto favorevole della Camera dei deputati, si propone appunto questo scopo.

Sulla legittimità e sull'opportunità del provvedimento non possono sorgere dubbi, anche in riferimento ad un diverso trattamento riservato alle altre categorie dell'industria.

Infatti i lavoratori dell'edilizia si trovano esposti a perdere ore lavorative a causa di condizioni meteorologiche sfavorevoli che talvolta, per giornate e per settimane consecutive, non consentono una regolare attività, particolarmente nelle fasi iniziali ed anche intermedie delle costruzioni edilizie.

Se si tiene conto poi che il finanziamento di questo provvedimento, proprio in base agli accordi sindacali, è assicurato da una speciale e supplementare quota contributiva a carico delle aziende, cadono anche le eventuali difficoltà che potrebbero sorgere circa il finanziamento delle nuove provvidenze a favore degli operai dell'edilizia.

La nuova legge si struttura in nove articoli.

Il primo articolo, richiamato il decreto luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788, e

il successivo decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato, 12 agosto 1947, numero 869, fissa da zero a quaranta ore l'integrazione salariale degli operai dell'edilizia quando le ore siano andate perdute per cause non imputabili ai datori di lavoro o ai lavoratori.

Il secondo articolo crea lo strumento per l'applicazione del provvedimento, dando vita ad una gestione speciale dell'integrazione per gli operai dell'edilizia e attività affini, in seno alla Cassa integrazione guadagni.

L'articolo 3 prevede che l'esame delle richieste di queste speciali corresponsioni venga deferito a Commissioni provinciali miste e alla corrispondente Commissione centrale, a seconda della durata dei periodi di sospensione dal lavoro e quindi d'integrazione salariale.

L'articolo 4 fissa la composizione delle Commissioni provinciali e le norme relative ad eventuali ricorsi contro questa composizione.

L'articolo 5, analogamente al precedente articolo, determina le norme per la composizione della Commissione centrale.

L'articolo 6 ne fissa le competenze.

L'articolo 7 conferma le facoltà di ricorso contro le decisioni della Commissione centrale.

L'articolo 8 determina l'importo della contribuzione destinata ad alimentare la gestione speciale.

Finalmente l'articolo 9 rinvia alle precedenti normative per quanto non previsto dalla nuova legge.

Il provvedimento, che è ora sottoposto al nostro esame e alla nostra approvazione, atteso dalla categoria dell'edilizia, come sanatoria ad una situazione che — rendendo più aleatorio il pieno impiego ed il pieno salario dei lavoratori dell'edilizia — rende sempre più problematica la disponibilità di mano d'opera per un'attività essenziale ai fini dello sviluppo economico e civile del Paese, merita la nostra piena approvazione; pertanto, Onorevoli Colleghi, la 10^a Commissione permanente vi propone di volerlo approvare.

VALSECCHI, relatore

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Agli operai dipendenti dalle Aziende industriali dell'edilizia e affini che, per effetto delle intemperie stagionali o per altre cause non imputabili al datore di lavoro o ai lavoratori, sono costretti a sospendere il lavoro od a lavorare ad orario ridotto, l'integrazione salariale di cui al decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788, e al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869, è dovuta per le ore di lavoro non prestate comprese tra 0 e 40 ore settimanali, alle condizioni, limiti e modalità previsti nei decreti medesimi.

Art. 2.

Per provvedere alla corresponsione della integrazione prevista dall'articolo precedente, è istituita in seno alla Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria di cui all'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, numero 788, una gestione speciale per gli operai della edilizia avente contabilità separata delle prestazioni e dei contributi. Essa è amministrata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale che vi provvederà con i suoi organi centrali e periferici secondo le norme del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, numero 1827, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 1155.

Art. 3.

L'integrazione salariale di cui all'articolo 1 della presente legge è corrisposta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale previa autorizzazione della Commissione provinciale di cui al successivo articolo 4 in tutti i casi di riduzione di lavoro e nei casi di sospensione di lavoro non superiore ad un mese.

Nei casi di sospensione di lavoro supe-

riore ad un mese l'integrazione è corrisposta fino ad un massimo di tre mesi consecutivi previa autorizzazione della Commissione centrale prevista dall'articolo 5.

Nella concessione sono indicati i limiti della durata e le eventuali condizioni cui la stessa viene subordinata.

Art. 4.

La Commissione provinciale di cui al precedente articolo 3 è nominata con decreto del prefetto presso ogni sede dell'Istituto nazionale della previdenza sociale ed è composta dal direttore della Sede, presidente, da un funzionario dell'Ispettorato del lavoro, da un funzionario dell'Intendenza di finanza, da tre rappresentanti degli imprenditori e da tre rappresentanti dei lavoratori della edilizia, designati dalle rispettive Organizzazioni sindacali di categoria.

Contro le decisioni negative della Commissione provinciale è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento, alla Commissione centrale di cui al successivo articolo 5.

Art. 5.

La Commissione centrale di cui all'articolo 3 è presieduta dal presidente del Comitato speciale per la Cassa integrazione guadagni ed è composta dai rappresentanti dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro facenti parte del Comitato speciale predetto e da tre rappresentanti dei datori di lavoro e tre rappresentanti dei lavoratori della categoria della edilizia.

Il direttore generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale interviene alle riunioni della Commissione con voto consultivo.

La Commissione predetta è nominata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite, per i rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori, le rispettive Associazioni sindacali nazionali di categoria.

Art. 6.

Spetta alla Commissione centrale:

- 1) decidere sui ricorsi di cui all'ultimo comma dell'articolo 4;
- 2) dare parere sulle questioni che comunque possono sorgere sulla applicazione della presente legge;
- 3) partecipare alle riunioni del Comitato speciale per la Cassa integrazione guadagni per l'esame dei bilanci annuali.

Art. 7.

Contro le decisioni di cui al n. 1) dell'articolo 6 nonchè avverso le decisioni negative di cui al secondo comma dell'articolo 3 è dato ricorso ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788.

Art. 8.

Al pagamento dell'integrazione di cui all'articolo 1 della presente legge si provvede con un contributo a carico delle imprese industriali dell'edilizia e affini nella misura

dell'1 per cento della retribuzione lorda determinata ai sensi delle norme vigenti in materia di assegni familiari.

Tale contributo è sostitutivo di quello dovuto alla Cassa per l'integrazione guadagni degli operai dell'industria istituita con decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788.

Per un quinquennio dalla data di entrata in vigore della presente legge la misura del contributo a carico delle imprese industriali dell'edilizia e affini di cui al primo comma del presente articolo può essere modificata, in relazione all'andamento della gestione, in modo da far corrispondere al costo complessivo delle prestazioni il gettito dei contributi, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro.

Art. 9.

Per quanto non previsto dalle norme della presente legge valgono le disposizioni di cui al decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788, e al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869.